

22 Maggio 2013, ore 11:00

**Sisma in Abruzzo****Per i contribuenti tributi ridotti al 40%**

**Sisma in Abruzzo: secondo la Corte di Cassazione, per superare l'emergenza i tributi dovuti dai contribuenti residenti sono ridotti al 40%.**

*di Stefano Loconte - Avvocato, Professore a contratto di Diritto Tributario e Diritto dei Trust, Università degli Studi LUM "Jean Monnet" di Casamassima (BA), Antonio Caramia - Avvocato, Loconte & Partners*

Per i contribuenti residenti ovvero con sede legale in Abruzzo, e in particolare nel territorio del "cratere sismico", i tributi - qualunque sia il presupposto d'imposta - sono pari al 40% di quello ordinariamente dovuto.

E' questo il principio sancito dalla Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 16214 del 9 aprile 2013. Nel caso esaminato dalla sentenza, la Corte di Cassazione applica tale principio, cui riconosce poi una **portata molto più ampia**, principalmente ai fini della determinazione del **superamento della soglia di punibilità** correlata all'imposta evasa e prevista in relazione a taluni reati tributari.

Il percorso della Suprema Corte, nella sentenza n. 16214, parte dalla lettura, e dall'interpretazione, del secondo periodo dell'art. 33, comma 28, legge n. 183/2011, secondo cui "[...] il presupposto di imposta, qualunque esso sia e comunque accertato, genera un tributo che è pari al **40% di quello ordinariamente dovuto**".

Con riferimento a tale disposizione la Corte ritiene che "[...] In particolare, non sembra che possa distinguersi tra imposte dichiarate ed accertate, posto che in ogni caso per ciascun tributo, come definito sulla base dei suoi presupposti legali, l'importo dovuto è determinato legislativamente nel 40% dell'importo ordinariamente dovuto, come si evince in modo chiaro dallo stesso tenore letterale della disposizione".

La previsione normativa citata dalla sentenza in commento è stata prevista dal Legislatore al fine di consentire alle aziende, e ai contribuenti in genere, di affrontare l'emergenza derivante dal sisma che ha colpito l'Abruzzo in data 6 aprile 2009.

Quella fornita dal Supremo Collegio, è però un'interpretazione della norma, a parere di chi scrive, strettamente letterale.

Secondo la Terza Sezione penale della Corte di Cassazione, infatti, a prescindere che si tratti di imposte **accertate**, **iscritte a ruolo** ovvero di imposte **semplicemente liquidate** in seguito a dichiarazione, l'importo dovuto dal contribuente sarebbe comunque determinato legislativamente!

In proposito, nella sentenza in commento, i giudici di legittimità, al fine di giustificare la propria interpretazione della norma, sono chiari nel precisare che "se l'applicabilità della riduzione fosse collegata non al presupposto dell'imposta, ma all'accertamento, l'attribuzione del beneficio della riduzione sarebbe rimesso alla discrezionalità degli uffici e non alla volontà del legislatore".

Tale *iter* logico giuridico trova il suo fondamento, a parere del Supremo Collegio, nella Carta Costituzionale, ed in particolare nei principi di eguaglianza e ragionevolezza, oltre che, ovviamente, nel pieno rispetto del principio sancito dall'art. 23 della Costituzione, secondo cui "nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge".

In conclusione, pare opportuno sottolineare come la Cassazione sembra voler decontestualizzare il secondo periodo dal resto della disposizione in esame, proprio al fine di evitare interpretazioni in aperto conflitto con i predetti principi costituzionali.

In effetti pare evidente il contrasto tra quanto affermato dalla Corte di legittimità nella sentenza n. 16214 e la prima parte dell'art. 33, comma 28, legge n. 183 del 2011, il quale prevede, invece, la **ripresa della riscossione senza applicazione di sanzioni, interessi ed oneri accessori** solo "per le **persone fisiche** di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 2009, n. 3837, **titolari di redditi di impresa o di lavoro autonomo**, nonché nei confronti dei **soggetti diversi dalle persone fisiche** con volume di affari non superiori a 200.000 euro".

*Copyright © - Riproduzione riservata*

[Cassazione penale, sez. III, sentenza 09/04/2013, n. 16214](#)

Copyright © 2013 Wolters Kluwer Italia - P.I. 10209790152 - Co  
Sviluppato da [OS3 srl](#)